

DIREZIONE: TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E LOGISTICA

SERVIZIO: AFFARI FINANZIARI E GIURIDICI, VIGILANZA E CONTROLLO

UFFICIO: RISORSE FINANZIARIE

OGGETTO:	Impegno in favore delle Aziende concessionarie del servizio di trasporto pubblico locale dell'acconto sul contributo di esercizio relativo al 2° trimestre 2011 di cui alla L.R. n. 62/83 e s.m.i. Liquidazione e pagamento "Elenco n. 1".
-----------------	---

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che la Giunta Regionale, ai fini dello snellimento delle procedure amministrative, con Deliberazione n. 179 del 14 marzo 2011, ha autorizzato, tra l'altro, il Dirigente del Servizio Affari Finanziari e Giuridici, Vigilanza e Controllo della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica a provvedere con proprie Determinazioni, nel rispetto della normativa in materia, all'impegno e alla liquidazione degli acconti trimestrali sul contributo di esercizio per l'anno 2011 di cui alla L.R. n. 62/83 e s.m.i. alle Aziende concessionarie del servizio di trasporto pubblico locale nonché, ai sensi dell'art. 64 della L.R. n. 1/11, ai trasferimenti ai Comuni capoluogo di provincia, salvo conguaglio, in misura ragguagliata a quanto spettante a tale titolo per l'anno 2010, tenendo conto di eventuali rettifiche derivanti dall'accertamento delle percorrenze sussidiabili, della rivalutazione dei deficit standard preventivi, di variazioni societarie e comunque di qualsiasi provvedimento che comporti variazioni alla situazione di riferimento e in relazione alla documentazione richiesta;
- che con lo stesso provvedimento la Giunta Regionale ha autorizzato il Servizio Ragioneria Generale alla emissione dei relativi mandati di pagamento, così come richiesti dalle predette Determinazioni, con l'urgenza che il caso richiede;

VISTO l'art. 80 della L.R. n. 6 del 08.02.05 (legge finanziaria regionale 2005), sostitutivo dell'art. 9 della L.R. n. 47/03 che ha modificato l'art. 56, comma 2 della L.R. n. 62/83, il quale dispone che a partire dell'anno 2005 l'acconto deve essere commisurato al 100% del deficit standard chilometrico preventivo, calcolato per l'anno precedente;

CONSIDERATO che la L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria regionale 2011) dispone:

✓ all'art. 60,

- comma 1, che allo scopo di consentire l'immediato contenimento della spesa connessa ai minori trasferimenti statali, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare misure dirette all'efficientamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con interventi sul sistema della contribuzione ;
- comma 2, che nei confronti delle aziende di trasporto pubblico regionale e locale che non abbiano provveduto ai sensi del successivo art. 61 è stabilita una riduzione pari al 10% dell'ammontare complessivo annuo di contribuzione risultante per ciascuna azienda per l'esercizio 2010, rivalutato ai sensi della D.G.R. n. 509/P del 28.06.10 (la somma così calcolata è da considerarsi onnicomprensiva per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale);
- comma 3, che la riduzione ha effetti a partire dal 01.02.11 e opera fino all'atto di approvazione dei piani di ristrutturazione, a seguito dei quali vengono stabilite nuove modalità di contribuzione e calcolate in ragione dello sviluppo chilometrico collegato ai servizi ristrutturati;

✓ all'art. 61,

- comma 1, che le aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico regionale e locale presentano rispettivamente alla Regione ed ai Comuni di competenza un proprio piano di ristrutturazione dei servizi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge (n.d.r. 01.01.11);
- comma 2, che i nuovi piani contengono la razionalizzazione dei servizi di trasporto in modo da consentire la riduzione dell'ammontare complessivo annuo della contribuzione nella misura percentuale stabilita al comma 2 dell'art. 60;
- comma 4, che il Direttore regionale competente per materia ovvero per i Comuni l'organo competente approvano i piani di ristrutturazione;
- comma 5, che allo stesso modo provvedono i Comuni che hanno la gestione diretta dei servizi di trasporto urbani;
- comma 6, che i Comuni trasmettono alla Direzione regionale Trasporti i nuovi programmi di esercizio con il totale dei chilometri assentiti;
- comma 7, che qualora, per causa addebitabile al Comune, i piani di ristrutturazione dei servizi urbani non siano operativi a partire dal 01.02.11, la Giunta regionale è autorizzata, con effetti a partire dalla medesima data, a ridurre, in misura pari alla quota di cui al comma 2, il monte chilometrico assegnato con delibera consiliare n. 110/5 del 23.12.98;

✓ all'art. 64,

- comma 1, che la Giunta Regionale, sulla base dei programmi presentati, trasferisce ai Comuni capoluogo di provincia le risorse destinate allo svolgimento dei servizi urbani;

- comma 2, che il trasferimento avviene con provvedimento del competente Servizio della Direzione regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica ed è stabilito, per il 30% entro il 31 marzo e per la restante parte entro il successivo 30 ottobre;

PRESO ATTO

- che, con nota prot. n. RA/70799/DE6 in data 29.03.2011, indirizzata al servizio Trasporto Pubblico Locale su Gomma e Ferro e per conoscenza al Direttore regionale preposto ai Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, il Responsabile dell'Ufficio Risorse Finanziarie chiedeva di conoscere, tra l'altro, la data da cui far decorrere le riduzioni previste dagli artt. 60 e 61 della L.R. n. 1/11 nonché, ove diversamente disposto, le percentuali di riduzione;
- che, alla data della presente Determinazione dirigenziale non risultano ancora terminate le procedure per la prevista ristrutturazione dei servizi ai sensi dell'Art. 60 della L.R. 1/11;
- che, ai sensi dell'art. 20, comma 5, della L.R. n. 152 del 23/12/98, alle Aziende esercenti il trasporto pubblico locale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla L.R. n. 62/1983 relativamente alla erogazione dei contributi regionali, fino alla stipula dei Contratti di Servizio ex D.Lgs. n. 422/97;
- che, nel corso di apposito incontro con i rappresentanti dei Comuni capoluogo di provincia tenutosi in data 15.03.11 presso gli uffici della Regione Abruzzo, è emerso che ciascuna delle dette Amministrazioni risulta non aver approvato il bilancio di previsione 2011 e pertanto è ad oggi impossibilitata a gestire contabilmente i trasferimenti di cui all'art. 64 della L.R. n. 1/11;
- che pertanto, nella medesima riunione, i citati rappresentanti, al fine di non arrecare danni di natura finanziaria alle Aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico urbano nei Comuni capoluogo di provincia, hanno rappresentato la necessità che siano i competenti Uffici regionali, in deroga alle previsioni di cui alla predetta norma, ad erogare direttamente alle medesime il primo trimestre del corrente esercizio finanziario, impegnandosi a trasmettere nel più breve tempo possibile apposita richiesta in tal senso sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente di riferimento;
- che le suddette Amministrazioni (il Comune di Pescara con nota prot. n. 50151 in data 04.04.11, il Comune di Chieti con nota prot. n. 18123 in data 18.03.11, il Comune di Teramo con nota prot. n. 14774 in data 16.03.11, il Comune di L'Aquila con nota prot. n. 676/Gab in data 16.03.11), nel dichiarare il permanere della impossibilità di gestire contabilmente i trasferimenti di che trattasi, hanno richiesto la deroga alla norma e la erogazione diretta alle Aziende delle relative risorse anche per il secondo trimestre dell'anno corrente;

RITENUTO per quanto sopra

- di procedere, in sede di erogazione del secondo trimestre in acconto sul contributo di esercizio 2011 di cui alla L.R. n. 62/83, alla riduzione prevista dagli artt. 60 e 61 della richiamata L.R. n. 1/11, in via preventiva in misura pari al 10% per ciascuna Azienda e Comune, da congruarsi a valere sulle successive erogazioni trimestrali sulla base dell'effettiva entrata in vigore dei programmi di esercizio ristrutturati e delle percentuali di riduzione del servizio;
- di erogare direttamente alle Aziende anche il secondo trimestre del corrente esercizio finanziario per il servizio di trasporto pubblico urbano nei Comuni capoluogo di provincia, data la impossibilità a trasferire le relative risorse ai medesimi, come previsto dall'art. 64 della L.R. n. 1/11, a causa della mancata approvazione da parte delle Amministrazioni in argomento dei bilanci di previsione per l'anno 2011;
- di disporre con l'urgenza che il caso richiede, l'impegno per complessivi € 19.368.863,80= in favore di n. 49 aziende (compresi i Comuni che hanno la gestione diretta dei servizi di trasporto urbani) salvo congruaglio, del 2° acconto trimestrale 2011 in base all'art. 80 della predetta L.R. n. 6/2005 e a quanto disposto per l'anno 2010, unitamente alle variazioni di percorrenze come risultano riportate nel prospetto allegato sotto la lettera "A";
- di disporre la contestuale liquidazione delle spettanze al titolo di cui al capoverso precedente, per complessivi € 19.128.951,63= a n. 40 Aziende (compresi i Comuni che hanno la gestione diretta dei servizi di trasporto urbani) in regola con la normativa antimafia, con l'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, con le previsioni del D.M. n. 40/2008 e con la domanda di acconto annuale;
- di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive al pagamento complessivo di € 19.128.951,63= in favore di n. 40 Aziende (compresi i Comuni che hanno la gestione diretta dei servizi di trasporto urbani) con le modalità e per l'importo a fianco di ciascuno indicato nel prospetto allegato "Elenco n. 1";

DATO ATTO che la quantificazione delle spettanze di cui al prospetto allegato sotto la lettera "A" tiene conto di quanto disposto con Determinazione dirigenziale n. DE6/05 del 01.02.11 circa le somme da recuperare per l'anno 2010, rateizzandole in due tranches di pari misura e da detrarsi dal 1° e dal 2° acconto trimestrale 2011;

RILEVATO che i predetti acconti verranno congruati in sede di determinazione dei saldi dei contributi stessi;

VISTI

- la L.R. 10 gennaio 2011, n. 2 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011. Bilancio pluriennale 2011-2013";

- l'art. 24, comma 2 lettera c), della L. R. 14.09.1999 n. 77 relativo alla competenza del Dirigente in merito all'assunzione del presente provvedimento;
- gli artt. 51, 55 e 56 della L. R. 29.12.1977 n. 81, come modificata ed integrata dalla L. R. 03.03.1999 n. 13, nonché la L.R. 25 marzo 2002 n. 3;

D E T E R M I N A

1. di procedere, in sede di erogazione del secondo trimestre in acconto sul contributo di esercizio 2011 di cui alla L.R. n. 62/83, alla riduzione prevista dagli artt. 60 e 61 della richiamata L.R. n. 1/11, in via preventiva in misura pari al 10% per ciascuna Azienda e Comune, da congruarsi a valere sulle successive erogazioni trimestrali sulla base dell'effettiva entrata in vigore dei programmi di esercizio ristrutturati e delle percentuali di riduzione del servizio;
2. di erogare direttamente alle Aziende anche il secondo trimestre del corrente esercizio finanziario per il servizio di trasporto pubblico urbano nei Comuni capoluogo di provincia, data la impossibilità a trasferire le relative risorse ai medesimi, come previsto dall'art. 64 della L.R. n. 1/11, a causa della mancata approvazione da parte delle Amministrazioni in argomento dei bilanci di previsione per l'anno 2011 ;
3. di disporre con l'urgenza che il caso richiede, l'**impegno**, sul Capitolo 181511 (UPB 06.01.002) del bilancio di competenza per l'esercizio finanziario 2011, per complessivi € 19.368.863,80= in favore di n. 49 aziende (compresi i Comuni che hanno la gestione diretta dei servizi di trasporto urbani) salvo congruaggio, del 2° acconto trimestrale 2011, in base all'art. 80 della predetta L.R. n. 6/2005 e a quanto disposto per l'anno 2010, unitamente alle variazioni di percorrenze come risultano riportate nel prospetto allegato sotto la lettera "A";
4. di disporre la contestuale **liquidazione** sul Capitolo 181511 (UPB 06.01.002) delle spettanze al titolo di cui al punto precedente, per complessivi € 19.128.951,63= a n. 40 Aziende (compresi i Comuni che hanno la gestione diretta dei servizi di trasporto urbani) in regola con la normativa antimafia, con l'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, con le previsioni del D.M. n. 40/2008 e con la domanda di acconto annuale;

5. di disporre l'**autorizzazione**, per il Servizio Ragioneria Generale della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive, **al pagamento** complessivo di € 19.128.951,63= in favore di n. 40 Aziende (compresi i Comuni che hanno la gestione diretta dei servizi di trasporto urbani) con le modalità e per l'importo a fianco di ciascuno indicato nel prospetto allegato "Elenco n. 1";
 6. di dare atto che il pagamento autorizzato con il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità in quanto le concessioni cui fa capo e riferimento la presente determinazione sono state sottoscritte in data antecedente l'entrata in vigore della L. n. 136/10 e non è ancora scaduto il periodo transitorio;
 7. di rinviare a successivi provvedimenti la liquidazione e l'autorizzazione al pagamento alle Aziende e/o Comuni attualmente non in regola con la normativa antimafia, con l'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, con le previsioni del D.M. n. 40/2008 e con la domanda di acconto annuale, tenendo conto di eventuali provvedimenti amministrativi, di vincoli che gravano o graveranno sugli acconti medesimi per effetto di disposizioni di legge o di decisioni della magistratura, con possibilità di disporre che i contributi stessi vadano ad essere utilizzati per il contestuale pagamento di oneri contributivi previdenziali INPS dovuti dalle Aziende interessate e non pagati.
-

L'estensore
Dott. Giovanni Marchese

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Giovanni Marchese

Il Dirigente del Servizio
ad interim
Dott.ssa Flora Antonelli

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA PROCEDURA DI VERIFICA

(Decreto MEF 18 gennaio 2008, n. 40)

A seguito della procedura di verifica, effettuata in data 15.04.2011, di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 18.01.2008,

n. 40 si dà atto che non risultano inadempimenti a carico dei creditori di importi superiori a € 10.000,00= riportati nell'Elenco n. 1 allegato al presente atto.

Si conferma pertanto al Servizio Ragioneria Generale, a termini dell'art. 3 del ripetuto Decreto, l'autorizzazione al pagamento così come indicato nell'allegato Elenco n. 1.

In ottemperanza a quanto disposto dalla Circolare n. 22 in data 29.07.2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – trasmessa dall'allora Servizio Ragioneria e Credito con nota prot. n. RA/87194/DD12, non si è proceduto nei confronti degli Enti pubblici e delle Società a totale partecipazione pubblica alla verifica di cui all'art. 2 del Decreto MEF 18 gennaio 2008, n. 40.

Il Responsabile dell'Ufficio
Risorse Finanziarie

Dott. Giovanni Marchese